

IN BREVE:

1. Definizione agevolata delle cartelle esattoriali
2. La definizione agevolata degli avvisi bonari
3. La sterilizzazione delle perdite 2022
4. Ammortamenti ancora "sospensibili"
5. Requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023
6. Il decreto Aiuti-quater è legge
7. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il 2023
8. Bonus energia e regole di utilizzo
9. Costi auto per fringe benefit 2023: le nuove tabelle ACI
10. Slitta al 2024 l'invio mensile dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS
11. Attenzione alla scadenza delle start-up innovative
12. Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)

APPROFONDIMENTI:

- I. I requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime forfetario
- II. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il 2023

IN BREVE

1. Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di **pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.**

La Definizione agevolata consente di versare il solo **importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio**, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

2. La definizione agevolata degli avvisi bonari

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 153 e ss.

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

È possibile tra l’altro definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. **avvisi bonari**), relative ai **periodi d’imposta in**

corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati al contribuente successivamente a tale data.

Gli importi richiesti possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali non versate o versate in ritardo;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo = 10%).

La definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati è **ammessa anche per le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.** Anche in tal caso le **sanzioni** sono quindi dovute **nella misura del 3%**, seppur **per le rate ancora da pagare.**

3. La sterilizzazione delle perdite 2022

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3, comma 9

Il Decreto “Milleproroghe” 2023, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato al **31 dicembre 2022**, la disposizione che prevede che alle **perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso a tale data** (quindi anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data) *"non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile"*. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

In appositi prospetti della nota integrativa andrà data informazione dell'origine delle perdite "sospese" nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

4. Ammortamenti ancora "sospensibili"

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3, comma 8

Il Decreto "Milleproroghe" 2023, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 estende anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all'art. 60, comma 7-bis e seguenti, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020, in base al quale i soggetti che

non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426, comma 1 n. 2), c.c., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo quindi il loro valore di iscrizione** così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Confermato l'obbligo:

- di destinare a una riserva indisponibile la quota corrispondente agli ammortamenti non effettuati;
- di fornire adeguata informazione in nota integrativa.

5. Requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

Per l'esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le **persone fisiche** esercenti attività

d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2022):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **85.000 euro** (il precedente limite era fissato a 65.000);
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Vedi l'Approfondimento

6. Il Decreto "Aiuti-quater" è legge

D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6

È stato definitivamente convertito in legge il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto "Aiuti-quater".

Le principali **novità** riguardano:

- la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
- la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
- l'aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
- la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. "Aiuti-ter") con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione

sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;

- la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) dei termini per l'utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

7. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati 4.0 per il 2023

Anche nel 2023, tutte le **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, possono usufruire dell'agevolazione consistente nel credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità

aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La normativa non ha subito modifiche recenti e pertanto per il 2023 si procede "a regime".

Vedi l'Approfondimento

8. Bonus energia e regole di utilizzo

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 10 gennaio 2023, n. 8

Con la Risposta ad interpello n. 8 del 10 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto utilizzo dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese contro il caro energia.

L'Agenzia ha chiarito che:

- il credito è utilizzabile solo in compensazione;
- non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni potendo quindi eccedere anche il limite di due milioni di euro (soglia fissata, con decorrenza 1° gennaio 2022,

dall'art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234);

- per l'utilizzo, dopo il 16 marzo 2023, è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate del *quantum* del credito stesso, maturato nel 2022;
- in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023, può dar luogo a rimborsi, né direttamente, né nel caso in cui fosse stato utilizzato, prima della scadenza, per il pagamento in compensazione di altre imposte poi risultate eccedenti rispetto al dovuto.

Il bonus può essere utilizzato anche per **pagare gli acconti delle imposte** calcolati con il metodo previsionale.

Attenzione però, considerate le scadenze associate al bonus contro il caro energia (vedi utilizzo entro il 30 giugno per i crediti d'imposta 2022, dal terzo trimestre in avanti), in nessun caso il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinarsi tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 176/2022).

L'Agenzia delle Entrate inoltre esclude la possibilità di utilizzare metodi di calcolo

diversi tra prima e seconda rata dell'acconto stesso. Questo passaggio, si discosta da quanto sostenuto fino a oggi da alcuni operatori del settore fiscale.

9. Costi auto per fringe benefit 2023: le nuove tabelle ACI

Agenzia delle Entrate, Comunicato 28 dicembre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2022 sono pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai fini della determinazione dei fringe benefit 2023.

Le tabelle sono pubblicate anche sul sito internet di ACI (<https://www.aci.it/> Fringe benefit <https://www.aci.it/>).

I costi riportati dalle tabelle ACI vanno utilizzati come riferimento per determinare il rimborso spese chilometrico spettante all'amministratore/dipendente per l'utilizzo dell'auto propria.

10. Slitta al 2024 l'invio mensile dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 27 dicembre 2022

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 n. 2, ha modificato i termini di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nel

2023, stabilendo che **la trasmissione dei suddetti dati continui ad avvenire con cadenza semestrale**, come per l'anno 2022, e non mensile come era invece stabilito dalla normativa in vigore ante modifica.

La trasmissione dei dati relativi al 2023 dovrà essere effettuata:

- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

L'invio dei dati avverrà entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria si sottolinea che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24 ed è quindi possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna (anche in tempo reale).

11. Attenzione alla scadenza delle start-up innovative

Le start-up innovative possono godere dei benefici previsti **entro i 5 anni dalla loro costituzione**; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.

Ciò premesso, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"), all'art. 38, comma 5, ha previsto che: *"Il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente"*.

Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, prot. n. 147301, diretta a tutte le Camere di Commercio, ha precisato che la *"previsione è stata resa necessaria per l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle start-up"*, e quindi **la proroga di 12 mesi è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020.**

Nel corso dell'esercizio 2023 scadranno quindi i termini per tutte le start-up innovative costituite nel 2017.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up deve richiedere al Registro delle imprese la cancellazione dalla sezione

speciale. Si manterrà la sola iscrizione alla sezione ordinaria.

In caso di mancato deposito della richiesta di cancellazione o di trasferimento nella sezione "PMI innovative", l'Ufficio del Registro delle imprese avvierà il procedimento di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale startup innovative.

12. Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)

Dal 30 gennaio si è aperta la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

L'incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell'ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Sono richiesti **investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro**, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica.

Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi.

Due le forme di agevolazione:

- un **contributo diretto alla spesa**, concesso dal Ministero del Turismo,
- e un **finanziamento agevolato**, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.

Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un **finanziamento bancario** a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all'apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di **600 milioni di euro** da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la dotazione complessiva della misura a quasi **1,4 miliardi di euro**.

Possano presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i

porti turistici (in riferimento ai quali il codice ATECO da considerare è 52.29.09), i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:

- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- con stabile organizzazione d'impresa nel territorio nazionale;
- in regime di contabilità ordinaria;
- in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
- laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l'attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.

Già dal 30 gennaio 2023 è aperta la piattaforma web sulla quale le imprese potranno scaricare la documentazione. La

domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia dal **1° marzo 2023**.

APPROFONDIMENTI

I. I REQUISITI PER L'INGRESSO E LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETARIO PER IL 2023

Per l'esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2022):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **85.000 euro** (il precedente limite era fissato a 65.000);
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2,

lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un'attività agricola che rispetta i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all'attività commerciale (non agricola).

Per la **verifica dell'eventuale superamento del limite** si deve tener conto del **regime contabile applicato nell'anno precedente**. Ad esempio:

- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (come definito dall'art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l'Agenzia delle Entrate ritiene che si possa estendere all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l'imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il

75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;**

d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili)** con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;

d-ter) **i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.**

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, **si superi il limite di 85.000 euro** oppure **si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti**, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che **il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall'anno successivo** a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione. La legge di Bilancio 2023 ha previsto un'ulteriore fattispecie tale per cui se vengono sfiorati gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma ci si mantiene sotto i 100.000 euro si esce dal regime forfetario nell'anno successivo, quindi nel 2024; invece **se si superano i 100.000 euro cessa immediatamente il regime forfetario e occorre applicare l'IVA all'operazione con cui viene superato questo limite.**

Il regime forfetario è il **regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti.** Pertanto, qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la

relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l'omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell'imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell'incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

II. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI 4.0 PER IL 2023

Anche nel 2023, tutte le **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, possono usufruire dell'agevolazione consistente nel credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La normativa non ha subito modifiche recenti e pertanto per il 2023 si procede "a regime".

In ambito di **investimenti tecnologicamente avanzati** (i cosiddetti 4.0):

1. per i **Beni strumentali materiali** tecnologicamente avanzati (**allegato A**, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

2022

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta (con le aliquote 2022) è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dal 2023 al 2025:

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

2. per i **Beni strumentali immateriali** tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

- **2022:** 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **2023:** 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **2024:** 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **2025:** 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche

tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di utilizzazione del bene.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.